

Comune di Barisciano

Provincia dell'Aquila

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 06-09-2014

Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.
----------	--------------------------------------

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di settembre alle ore 10:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI PAOLO FRANCESCO	P	PANONE DOMENICO	P
CALVISI GIUSEPPE	P	FRANCIOSI CRISTIAN	P
CERASA ANNA TERESA	P	MAIEZZA MARCO	P
GRAZIANO GIOVANNI	P	DI NARDO FLAVIO	A
MAIEZZA DAVIDE	A	BONOMO VITTORIO	A
MAURIZIO TERESA PAOLA	A	BONOMO MARIANNA	A
PACIFICO ROBERTA	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Partecipa il Segretario Comunale Signor MASCIOLETTI ANNA LUCIA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DI PAOLO FRANCESCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Signori:

Richiamati gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU. **Visto** in particolare il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che recita: *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non*

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Richiamate inoltre le seguenti norme:

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3. del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- il Decreto del ministro dell'Interno del 18.7.2014 che ha prorogato al 30.9.2014 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei comuni.

Visto il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 6.9.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti.

Considerato che con delibera di C.C. n.17 del 29.10.2013 venivano confermate per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni IMU precedentemente stabilite con delibera di C.C. n.14 del 26.9.2012.

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, **confermare per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU"** in precedenza stabilite.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sindaco pone l'argomento alla votazione con il seguente esito

Presenti n. 7
Astenuiti n.1 (Cons. Marco Maiezza)
Favorevoli n. 6

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato;
2. Di prendere atto che per espressa previsione di legge, ex art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, l'imposta municipale propria **non si applica** alle seguenti ipotesi:
 - 1) **all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - 2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - 4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 5) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Di prendere atto che **sono esenti** dall'IMU per espressa previsione di legge:
 - 1) Ai sensi del comma 9 bis del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9 bis del D.L. 201/2011).
 - 2) Ai sensi del comma 9 del D.Lgs. 23/2011, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'*articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992*. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133*, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

- 3) Ai sensi del comma 708 della L.147/2013, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*.
 - 4) Ai sensi all'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, *convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, comma 1 bis* ". *I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi».*
4. di **confermare** per l'anno **2014** le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU"**:
- **ALIQUOTA 0,4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**
 - **ALIQUOTA 0,76 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**
5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 6. di dare atto che per espressa previsione di legge, ai sensi del comma 10 dell'art.13 del D.L. 201/2011, sono previste le seguenti **Detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:
 - 1) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - 2) per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to DI PAOLO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ANNA LUCIA MASCIOLETTI

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GATTI VALERIA

VISTO: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 D.Lvo n. 267/2000.

IL RAGIONIERE

F.to DEL COTTO BRUNA

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09-09-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Barisciano, li 09-09-2014

IL MESSO

F.to DI PAOLO VITTORIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Barisciano, li 9.9.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

